

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto PREDEN - Presidente -

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -

Dott. Bruno DURANTE - Rei. Consigliere -

Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -

Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G.M. elettivamente domiciliato in ROMA VIA Achille Papa 21, presso lo studio legale P., difeso dagli avvocati A.M.C., S.A., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.M.G. - M.V., selettivamente domiciliate in ROMA presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, difese dall'avvocato S.D.A. giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 72/01 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, sezione civile, emessa il 05/04/01, R.G.48/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/05 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito l'Avvocato A.M.C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo SGROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Durante una gara di gokart perdeva la vita V.M. il quale all'esito di una manovra di sorpasso a sinistra usciva di pista ed urtava contro l'autovettura di M.M. parcheggiata in prossimità.

Procedutosi nei confronti del M., di M.L. G. , organizzatore della gara, e di altri per il delitto di omicidio colposo, il tribunale di Enna affermava la responsabilità dei primi due e, con il concorso di colpa della vittima nella misura del 70 %, li condannava alla pena di legge ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, M.G. C. e V.M. moglie e figlia del defunto.

La corte di appello di Caltanissetta dichiarava non doversi procedere contro gli imputati per essere il reato estinto per prescrizione ed, in accoglimento del gravame delle parti civili, riduceva il concorso di colpa della vittima al 50%.

Proposto ricorso per cassazione, questa Corte annullava la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'efficienza causale della condotta della vittima nella produzione dell'evento e rinviava per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Riassunta la causa, la corte di appello di Caltanissetta in sede civile con sentenza resa il 5.4.2001 dichiarava che la responsabilità dell'evento era da attribuire per il 60 % al L.G. e per il 20% alla vittima, spiegando in motivazione che il rimanente 20% faceva carico al M.

Per quanto ancora interessa la Corte ha considerato che la responsabilità di gran lunga prevalente è del L.G. il medesimo, infatti, nella qualità di presidente della scuderia organizzatrice della gara, ha permesso che essa si svolgesse nonostante non fosse stato collocato un adeguato numero di balle di paglia lungo i bordi della pista e non ha curato che venisse osservata la disposizione del regolamento, secondo la quale deve essere lasciata libera ai lati della pista una zona per la collocazione di balle di paglia; la commissione provinciale di vigilanza ha subordinato il parere favorevole allo svolgimento della gara alla condizione che fossero sistemati copertoni e balle di paglia nelle zone a maggiore rischio ed il L.G. pur avendo il compito di curare gli adempimenti burocratici della gara, non ha verificato se la condizione si fosse avverata; la colpa del M., consistente nell'aver parcheggiato la propria autovettura ai margini della pista, ha contribuito per il 20% alla produzione dell'evento, atteso che, se nella zona in cui è stata parcheggiata l'autovettura fossero stati sistemati i copertoni e le balle di paglia, le conseguenze dell'urto sarebbero state meno gravi; il rimanente 20% va attribuito alla condotta di guida della vittima, la quale ha posto in essere "la manovra pericolosa di effettuare il sorpasso dell'auto che la precedeva, tentando di superarla nel

punto dove lo spazio non era sufficiente".

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il L.G. affidandosi a quattro motivi sostenuti con memoria; hanno resistito con controricorso la C. e la M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 43 c.p., 40 e 48 regolamento sportivo nazionale, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte di merito - sostiene - lo ha ritenuto in colpa per avere omesso di adottare, quale presidente del comitato organizzatore della gara, le misure di sicurezza richieste dal regolamento e di curare l'avveramento della condizione posta dalla commissione provinciale; senonché, a termini di regolamento, l'attività dell'organizzatore cessa per fare posto a quella del direttore e degli ufficiali di gara non appena inizia la gara, sicché la responsabilità di tutti gli eventi successivi, come nella specie la collocazione dell'autovettura vicino alla pista senza il riparo dei copertoni e delle balle di paglia, ricade sul direttore della gara e non sull'organizzatore di essa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055 c.c., 43 c.p. e vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte di merito, cui la causa è stata rinviata per una nuova pronuncia in ordine alla graduazione del concorso di colpa del M., del M. e del L.G., ai sensi dell'art. 2055 c.c. avrebbe dovuto, tuttavia, valutare l'incidenza causale del comportamento di R.B., direttore di gara, considerato che il tribunale di Enna ha riconosciuto la colposità di tale comportamento, pur dichiarando di non doversi procedere nei confronti del suo autore.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 1227 c.c., 43 c.p., nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); se avesse valutato la perizia espletata in corso di causa, la corte di merito avrebbe escluso la colpa di esso ricorrente, atteso che dalla perizia risulta che l'autovettura del M. ed i cronometristi si trovavano in uno dei luoghi meno esposti a pericolo e le prescrizioni della commissione provinciale sono state puntualmente osservate; inoltre l'autovettura era stata imprevedibilmente parcheggiata ai bordi della pista dopo l'inizio della gara quando era ormai cessato ogni obbligo di attivarsi da parte dell'organizzatore.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle medesime norme di legge, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto

decisivo; nella graduazione delle colpe la corte di merito ha attribuito alla colpa del M. una percentuale inferiore a quella di esso ricorrente, mentre avrebbe dovuto fare il contrario, considerato che, se l'autovettura si fosse trovata in un posto diverso, il M. non sarebbe morto; inoltre la detta corte 1) non ha tenuto conto delle ammissioni delle danneggiate (l'autovettura è stata parcheggiata ai margini della pista dopo l'inizio della gara; l'urto avrebbe potuto produrre conseguenze meno gravi se l'autovettura fosse stata protetta con balle di paglia e copertoni; la presenza dell'autovettura è la causa esclusiva dell'evento dannoso); ammissioni che conducono ad una graduazione delle colpe diversa da quella adottata; 2) ha contenuto nel 20 % il concorso di colpa del defunto, laddove esso ha valore preponderante, come risulta dalla perizia ed è stato ritenuto dal tribunale di Enna; è, comunque, ravvisabile nella specie la situazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. (dubbio sull'entità delle singole colpe), avendo concorso alla produzione dell'evento anche il B.

5. All'esame dei motivi va premesso 1) che la sentenza impugnata è stata pronunciata in sede di rinvio a seguito di annullamento delle sole disposizioni civili di una sentenza penale, cosicché trova applicazione il principio, secondo il quale i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio neppure nel caso di constatato errore (Cass. 28.6.1997, n. 5800); 2) che pure quando, come nella specie, la sentenza sia annullata per vizi di motivazione il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (Cass. 16.12.2003, n. 19217).

6. Ora, come affermato dalla sentenza qui impugnata e non contestato dal ricorrente, al giudice di rinvio è stato affidato il compito di pronunciare nuovamente sull'efficienza causale della condotta della vittima in rapporto alle condotte del L.G. e del M., di cui la sentenza di annullamento ha ritenuto accertata la colposità.

Ne consegue che sono infondate le censure mosse alla corte di merito per non avere esteso la propria valutazione al comportamento del direttore di gara, R.B. al fine di verificare la colposità e tenerne conto nella graduazione della colpa degli altri soggetti e per non avere escluso la colpa del L.G.

7. Occorre aggiungere a questo ultimo proposito che pure a carico degli organizzatori di gara si può configurare una responsabilità colposa qualora essi non abbiano posto in

essere tutte quelle cautele idonee a garantire la incolumità dei partecipanti alla gara e del pubblico.

In tale caso possono riscontrarsi gli estremi della colpa generica nel non avere rispettato le comuni regole di prudenza, diligenza, perizia e di quella specifica ravvisabile nella violazione di norme di legge e regolamenti ovvero di ordini e discipline prescritti dall'autorità (Cass. 28.2.2000, n. 2220).

In particolare, la colpa generica (che si atteggia diversamente a seconda che danneggiato sia un partecipante alla gara o uno spettatore) deve essere valutata alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che l'organizzatore ha l'obbligo di rispettare nel caso concreto e con riferimento alle sue possibilità; per rimanere esente da responsabilità, esso, infatti, deve predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva (Cass. 20.2.1997, n. 1564).

E nella specie la corte di merito ha ravvisato la colpa del L.G. non solo nel non avere verificato che fosse stato collocato un adeguato numero di balle di paglia lungo i bordi della pista e nelle zone esposte a maggiori pericoli di incidenti (primo profilo), ma altresì nel non avere provveduto "affinchè fosse lasciata libera la zona posta ai lati della pista per tutta l'estensione prevista dal regolamento e tale da consentire la collocazione delle balle di paglia fino alla rete metallica di recinzione delle zone riservate al pubblico" (secondo profilo); zona che, secondo il regolamento nazionale piste Karting, deve essere non meno di otto metri (6+2).

Orbene il secondo profilo della colpa, che non ha formato oggetto di censura ed è da solo idoneo a sorreggere la decisione, attiene a momento che precede l'inizio della gara, di modo che perde valore la distinzione fra il comportamento (omissivo o commissivo) dell'organizzatore della gara e quello del direttore di essa, su cui si impostano alcune censure mosse alla sentenza impugnata.

8. La valutazione relativa all'esistenza ed all'entità della colpa è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione (Cass. 9.6.2004, n. 10966; Cass. 10.5.2000, n. 5945, entrambe in tema di colpa professionale).

Nella specie la corte di merito ha fornito motivazione congrua ed esente da vizi logico giuridici della decisione adottata, mentre rimane privo di rilevanza in questa sede che non abbia tenuto conto delle affermazioni contenute nell'atto di riassunzione, non essendo ad esse collegabile alcuna particolare efficienza probatoria in relazione alla

materia oggetto del giudizio (graduazione della colpa), e non si sia interamente adeguata al parere del c.t.u., tanto più che tale parere riguarda per la parte che qui interessa uno soltanto dei due profili nei quali si articola la colpa.

9. La regola posta dall'art. 2055, comma 3, c.c., secondo la quale nel dubbio le singole colpe si presumono uguali, trova applicazione solo nei rapporti interni fra coobbligati in solido e non nei confronti del danneggiato, che può pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione risarcitoria da uno o dall'altro dei soggetti responsabili (Cass. 20.1.1995, n. 620; Cass. 8.6.1994, n. 5546), e presuppone, pertanto, l'azione di regresso.

Difettando nella specie l'indicato presupposto, la regola non avrebbe potuto ricevere applicazione, a prescindere dalla ravvisabilità di una situazione di dubbio.

10. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 2100, di cui euro 2000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 23.9.2005.

Il Consigliere estensore

Il Presidente